

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

66° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(849) *CUSIMANO ed altri* – Misure per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura

(1549) *BETTAMIO*. – Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura

(2065) *BUCCI ed altri*. – Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura

(2924) *NAPOLI Roberto ed altri*. – Norme per la diffusione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile in agricoltura

(3573) *Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Burani Procaccini; Scarpa Bonazza

Buora ed altri; Poli Bortone ed altri; Pecoraro Scanio; Rava ed altri; Grillo

(3618) *BONATESTA*. – Misure a favore della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 3573 e assorbimento dei disegni di legge nn. 849, 1549, 2065, 2924 e 3618)

| | |
|---|-----------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 2, 5, 9 e passim |
| BEDIN (PPI) | 10 |
| BETTAMIO (Forza Italia) | 10, 13 |
| BONATESTA (AN) | 2 |
| BUCCI (Forza Italia) | 8, 23, 28 |
| CORTIANA (Verdi-l'Ulivo), relatore alla Commissione | 10 |
| CUSIMANO (AN) | 27 |
| FUSILLO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole | 12 |
| MINARDO (UDR) | 26 |
| PIATTI (Dem. Sin.-l'Ulivo) | 25 |
| RECCIA (Forza Italia) | 7, 10, 17 |
| SARACCO (Dem. Sin.-l'Ulivo) | 5 |

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(849) CUSIMANO ed altri. – *Misure per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura*

(1549) BETTAMIO. – *Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura*

(2065) BUCCI ed altri. – *Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura*

(2924) NAPOLI Roberto ed altri. – *Norme per la diffusione e valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura*

(3573) Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Peretti; Burani Procaccini; Scarpa Bonazza Buora ed altri; Poli Bortone ed altri; Pecoraro Scanio; Rava ed altri; Grillo

(3618) BONATESTA. – *Misure a favore della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 3573 e assorbimento dei disegni di legge nn. 849, 1549, 2065, 2924 e 3618)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 849, 1549, 2065, 2924, 3573 e 3618.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta di ieri. Ricordo che il disegno di legge n. 3573 è stato assunto quale testo base e che ad esso non sono stati presentati emendamenti.

Ricordo altresì che sono pervenuti i pareri della 1^a, della 2^a e della 5^a Commissione e che è in corso la discussione generale.

BONATESTA. «La nostra agricoltura, il nostro mondo agricolo, anche se stentano a vedere riconosciuti i valori nuovi che sicuramente esprimono e anche se non sempre riescono a fare emergere ciò che danno alla società nel loro insieme (e danno tanto e quotidianamente), sono vivi, e su questo non ci sono dubbi. L'agricoltura è viva e si è sviluppata significativamente, ma non quanto avrebbe potuto e dovuto se fosse prevalso l'indirizzo fondamentale di considerare la politica agricola come una componente realmente strategica della politica economica nazionale. Questo, purtroppo, non è avvenuto, con il risultato che le nostre imprese, quanto a provvedimenti strutturali, hanno finito con il «rincorrere ciò che si è fatto a livello europeo, naturalmente in funzione delle esigenze e delle caratteristiche delle agricolture degli altri paesi. E una linea dalla quale è maturata un'agricoltura tormentata e che, ovviamente, non si è rivelata la migliore. Mentre gli altri paesi hanno modernizzato le loro agricolture

accentuandone la specializzazione interna e l'integrazione con l'economia nazionale nel suo insieme, e mentre – per essere più precisi – nelle economie europee concorrenti si sono potenziati i caratteri distintivi delle produzioni agricole e, su questa base, si sono organicamente rafforzati i legami tra agricoltura ed industria nel settore agroalimentare, noi per anni non abbiamo fatto altrettanto e, di conseguenza, siamo rimasti in grave ritardo».

Fatta l'analisi, occorre proporre i rimedi: che cosa fare ora, dunque, e come operare?

«Anzitutto, occorre dare più forza ai processi di adeguamento strutturale rivedendo strategie e modelli al fine precipuo di corrispondere alle esigenze di oggi; in particolare, occorre puntare di più sulle produzioni di qualità per recuperare il tempo perduto nei confronti degli altri paesi proprio sul terreno della specializzazione. Ma non basta: occorre soprattutto riportare l'agricoltura dentro la politica economica del paese, lavorando ed impegnandosi per l'integrazione intersettoriale e tenendo conto che all'integrazione medesima ci si arriva solo se si sapranno cogliere efficacemente le opportunità offerte dai sistemi produttivi locali. Una grande risorsa, quest'ultima, che non sempre – sino a questo momento – è stata adeguatamente sfruttata».

Analisi e conclusioni, signor Presidente, le ho tratte dal n. 2 della rivista quadrimestrale «Quaderni di contributi e di idee per l'agricoltura», organo della Cassa per la formazione della proprietà contadina. Si tratta di analisi che difficilmente possono non essere condivise, conclusioni dalle quali difficilmente è possibile dissentire.

L'agricoltura, oggi, è questa. Il suo malanno è quello poc'anzi descritto, il rimedio è quello poc'anzi indicato. Da questa analisi e da questi rimedi, signor Presidente, onorevoli colleghi, discende – a mio avviso – la necessità del disegno di legge che oggi siamo chiamati a discutere ed approvare, riguardante «Misure a favore della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura» o, se si preferisce, «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura».

Sono perfettamente d'accordo con il senatore Minardo quando afferma che «tra i vari motivi di preoccupazione, aggravati dalla incapacità politica del governo di centro-sinistra di varare una vera e propria riforma agraria che avvii finalmente una stagione di politica agraria compiutamente intesa, vi è quello del mancato ricambio della classe imprenditoriale dovuto alla insufficiente frequenza con la quale le nuove generazioni riescono ad entrare nel sistema d'impresa», anche se tali affermazioni il senatore Minardo le faceva il 9 dicembre 1997, quando cioè era ancora all'opposizione, con il Polo, e non a braccetto con Massimo D'Alema.

Ma lasciamo da parte le battute e torniamo alle cose serie. Torniamo all'agricoltura di oggi, che è – e su questo sicuramente siamo tutti d'accordo – un'agricoltura «vecchia», non solo generazionalmente parlando, ma anche come organizzazione, come proiezione verso il futuro, come capacità imprenditoriale, appunto.

Sul domani di quella che è la nostra scommessa in agricoltura, intesa come insieme di interessi economici ma anche di interessi ambientali e sociali, su questo domani – dicevo – esiste il peso dell'incognita, della capacità che potremo dimostrare per superare questa fase di transizione, proiettandoci con sicurezza e determinazione verso un modello più competitivo. Un peso legato, come ho già detto, alla capacità rigenerazionale che sapremo dimostrare, legata all'interesse che sapremo sollecitare per favorire l'insediamento dei giovani – uomini e donne – nel mondo dell'agricoltura. Ecco il motivo per cui le difficoltà di insediamento giovanile e femminile ed i conseguenti effetti sul settore non potevano lasciare indifferente il Parlamento. Tanto più se è vero che a livello comunitario già sussistono specifiche normative di intervento, in particolare quelle relative al miglioramento delle strutture agrarie, nell'ambito delle quali le misure in favore dei giovani agricoltori e delle donne costituiscono un aspetto di significativo rilievo.

Diciamo, allora, che l'agricoltura moderna deve essere considerata alla stessa stregua delle attività industriali e che per questo necessita di forze imprenditoriali giovani, fortemente motivate. Da un'agricoltura specializzata e ad alto contenuto tecnologico si possono trarre redditi analoghi a quelli dei più avanzati settori industriali ed è proprio di questo che il nostro paese ha bisogno, vale a dire di un settore primario che sfrutti a fondo le peculiarità climatiche e morfologiche del territorio italiano e utilizzi tutte le opportunità, sino a questo momento sfruttate solo in minima parte, dell'appartenenza all'Unione europea.

Possiamo dire, a questo punto, che questo disegno di legge rappresenta la panacea di tutti i nostri mali? Possiamo dire che è proprio questo disegno di legge il rimedio sicuro ai gravissimi ritardi sino ad oggi accumulati, il trampolino di lancio per un'economia agricola che diventi volano dell'economia nazionale, garanzia per quel ricambio generazionale dal quale – unico – può dipendere il nostro inserimento con pari dignità in un contesto di pari dignità europee? Sicuramente no!

Come ha già detto il nostro capogruppo, il senatore Cusimano, non sarà certo questo disegno di legge a dare una risposta definitiva al problema della disoccupazione in agricoltura, a quello dell'invecchiamento in agricoltura o a quello della fuga dai campi verso le aree metropolitane. Non sarà questo disegno di legge ad arginare la concorrenza che nel settore dell'agricoltura dobbiamo fronteggiare ad opera dei lavoratori extracomunitari. Non è con i finanziamenti contenuti in questo disegno di legge che potremo garantirci il successo di una inversione di tendenza. Finanziamenti sotto certi aspetti cospicui, certo, ma sicuramente insufficienti rispetto a quelli che a nostro avviso il Governo avrebbe dovuto stanziare. Finanziamenti che, forse, non garantiranno la continuità di una mentalità assistenzialistica che noi abbiamo sempre rifiutato e che per questo dobbiamo vedere, tutto sommato, come utili per l'economia agricola e quindi utili per l'economia complessiva del paese.

Non è nulla di definitivo questo disegno di legge, ma è solo il primo passo, un impegno – almeno nelle intenzioni di Alleanza Nazionale – per

poi proseguire sulla strada di una vera, nuova politica agricola nel nostro paese. Il voto favorevole di Alleanza Nazionale a queste: «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura» non va inteso, dunque, come una approvazione a scatola chiusa di qualcosa che la maggioranza e il Governo devono ancora dimostrare di saper gestire, ma come il sostegno indispensabile ed indifferibile che l'opposizione dà ad un settore da sempre trascurato da Governo e maggioranza, nell'ottica di una opposizione costruttiva che si propone da tempo come opposizione di governo e che solo la politica dei «ribaltoni», in cui alcuni ben noti personaggi della cosiddetta «prima Repubblica» si stanno dimostrando maestri, impedisce di realizzare restituendo ai cittadini il loro diritto-dovere di farsi rappresentare in base all'espressione di un voto libero e democratico e non attraverso gli «intrallazzi» di Palazzo.

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Bonatesta è intervenuto ad integrazione dell'intervento già svolto nella seduta del 19 novembre scorso in sede di illustrazione dell'ordine del giorno n. 1.

SARACCO. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame valorizza, tra l'altro, l'ipotesi di nuovi posti di lavoro in agricoltura e io sono tra quelli che condividono questa impostazione perché la ritengo non avventata. È certo che l'imprenditoria giovanile si giova di adeguati momenti di formazione professionale, ma un rilevante contributo arriva anche dall'utilizzo più proficuo ed esteso delle risorse comunitarie. L'incremento dei posti di lavoro in agricoltura – se parliamo di imprenditoria giovanile presupponiamo che questo sia l'obiettivo – è strettamente relazionato al valore aggiunto, cioè all'aumento del reddito a parità di quantità. Atteso che non è possibile aumentare ancora la quantità per ragioni di deterioramento della materia prima, cioè dello strato superficiale di 50-60 centimetri dei terreni, occorre perseguire tenacemente la strada della qualità, proporla e farsela pagare. Questa migliore qualità deve essere prodotta e offerta in un contesto e con modalità di buon livello; quindi, una sorta di prodotto da *boutique*, l'accesso al quale è indispensabile, di per sé educativo e fonte di stimoli e di emozioni oggi non consuete ma attese, e di benessere personale anche a motivo delle garanzie che elencherò.

Ritengo sarebbe un errore pensare che prodotti di questo genere debbano restare privilegio di esigue fasce di popolazione. Al contrario, la sfida è produrre, sì, qualitativamente bene ma per un pubblico vasto e a prezzi accessibili, cioè ottimizzando il rapporto qualità-prezzo. Occorre incrementare il valore aggiunto dei prodotti agricoli all'interno della filiera, nel cui ambito occorre ripartire equamente i vantaggi.

Dobbiamo però convincerci che è interesse di tutti che, per produrre bene, alimentarsi bene, stimolarsi ed emozionarsi attraverso l'alimentazione, il contesto entro cui questi fatti avvengono deve a sua volta essere di qualità adeguata. Quindi, nella filiera generalmente intesa devono trovare posto la storia, il folklore, la cultura, l'architettura, in una parola l'offerta di servizi di qualità adeguata. Né possono fare eccezione i modi di

relazionarsi dei soggetti del processo produttivo con le situazioni, quindi con la società civile, iniziando dalle parti subito direttamente interessate e coinvolgendo in prospettiva porzioni sempre più estese della medesima. Ma anche i servizi pubblici, a partire da quelli più direttamente a contatto del territorio, devono sentirsi parte integrante della filiera agroalimentare, intesa in senso più esteso.

Qui, per aggiungere qualità nel senso detto, c'è spazio. Occorre però farsi carico della rimozione di posizioni di rendita, di quieto vivere su *standard* modesti. Ad esempio, occorre estendere l'applicazione delle leggi Bassanini sulla riduzione degli adempimenti burocratici, che tocca meno della metà dei grandi comuni e percentuali infinitamente inferiori dei piccoli comuni. Tanto più elevata sarà la disponibilità a farsi carico delle responsabilità politiche, cioè delle scelte tra più opzioni, tanto più solleciti ed adeguati saranno gli esiti raggiunti. Occorre quindi costituire uno Stato che aiuti i vari livelli istituzionali sottordinati a far bene quanto di loro competenza e che faccia bene a sua volta quanto direttamente gli compete, contribuendo così alla costruzione del mosaico entro cui si colloca e concorre il provvedimento attualmente al nostro esame.

BETTAMIO. Signor Presidente, considero questo disegno di legge un primo passo sulla via di approssimazioni successive che dovranno portare, non tanto a risolvere il problema dei giovani in agricoltura, ma a creare un quadro di agricoltura imprenditoriale tale per cui anche i giovani, ma soprattutto le giovani generazioni, trovino lo stesso interesse a stare nei campi che trovano nel fare gli imprenditori nel settore artigianale, industriale, del turismo, eccetera.

Credo che questo disegno di legge, a cui un po' tutti abbiamo concorso, sia un primo contributo per fermare un processo che sta diventando grave e che, se non affrontato, è destinato ad acutizzarsi. Siamo tutti d'accordo nel dire che se i giovani lasciano l'agricoltura c'è un grosso fenomeno di spopolamento e, soprattutto nell'agricoltura di montagna, questo porta ad un calo di produzione, al degrado del territorio, alla disoccupazione, perché non ci sono attività alternative, eccetera. Però dobbiamo anche sottolineare il fatto che ultimamente ci troviamo di fronte al fenomeno dell'invecchiamento della popolazione agricola, che non svolge più alcune mansioni particolarmente pesanti e, di conseguenza, si fa ricorso all'immigrazione.

Trovo singolare che una parte dei nostri concittadini provi rancore nei confronti degli immigrati, anche perché spesso proprio coloro che si lamentano del fenomeno dell'immigrazione hanno a casa un albanese o una filippina che si occupano delle faccende domestiche. In agricoltura si verifica la stessa situazione: si fa sempre più frequentemente ricorso a forza-lavoro di immigrazione – clandestinamente, purtroppo – perché, a causa dell'invecchiamento della popolazione, alcuni mestieri non sono più svolti da nessuno.

Per evitare tutto questo non sono sufficienti i finanziamenti – il senatore Bonatesta, in definitiva, aveva ragione –, però per questi settori è si-

curamente necessaria un'immissione di capitale. Se non vogliamo dare sussidi (perché, fortunatamente, non sono più utili ed anche perché sono vietati dalla normativa dell'Unione europea), allora dobbiamo creare imprenditorialità.

In questo quadro si colloca, secondo me, il disegno di legge al nostro esame. Bisogna creare, cioè, le condizioni affinché attraverso sgravi fiscali ed incentivi i giovani possano diventare sempre di più imprenditori agricoli e stare nei campi. A tale obiettivo fa riferimento l'ordine del giorno n. 1, di cui sono primo firmatario, con il quale si specifica e sottolinea fortemente che la formazione professionale e l'informazione sono due «provvidenze» necessarie al pari dei finanziamenti. Infatti, con l'ordine del giorno in esame si impegna il Governo a promuovere corsi di formazione professionale per facilitare l'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani e a prevedere iniziative per consentire loro, attraverso un'informazione capillare, di sfruttare le agevolazioni previste.

Vorrei sottolineare che abbiamo presentato un ordine del giorno e non un emendamento proprio per non aggravare l'*iter* procedurale del disegno di legge.

A mio avviso, l'argomento va affrontato nel contesto che ho delineato. Solo in questo modo sarà possibile raggiungere gli obiettivi già indicati dal rappresentante del Gruppo Alleanza Nazionale e pienamente condivisi da tutti gli esponenti del Polo per le libertà in generale.

Pertanto, preannuncio fin d'ora che il Gruppo Forza Italia voterà a favore del disegno di legge in esame.

RECCIA. Signor Presidente, colleghi, innanzitutto vorrei sottolineare che tutte le forze politiche, tramite i Gruppi o i singoli parlamentari, hanno contribuito alla elaborazione del provvedimento in esame. Inoltre, desidero esprimere l'auspicio che il Parlamento possa ottemperare al più presto all'obbligo di dare una risposta ai giovani agricoltori, ad un mondo agricolo che è quasi in via di estinzione, dal momento che la popolazione senile prevale nei confronti dei giovani dediti all'agricoltura.

Sappiamo che è opportuno che il Senato non modifichi questo disegno di legge per non aggravarne l'*iter*, tuttavia vorrei soffermarmi su un aspetto che indica una mentalità ancora non adeguata ai tempi, che richiedono una velocizzazione dei processi. Infatti, all'articolo 4, comma 6, dell'atto Senato n. 3573, si prevede che il vincolo di indivisibilità del fondo rustico possa essere revocato solo dopo che siano trascorsi almeno 15 anni dall'iscrizione. Ritengo che stiamo ponendo un vincolo con un termine eccessivamente lungo, come se il tempo fosse immutabile, come se i processi fossero stagnanti; manca quell'elasticità che consente di stabilire che, dopo un periodo minimo di verifica sul mercato, si è liberi di mettere le imprese (quindi anche quelle agricole) nelle condizioni di provvedere ad una loro sistemazione e ridefinizione, assumendosi in proprio le responsabilità di carattere economico.

Ritengo che la durata quindicennale del vincolo di indivisibilità poteva essere adeguata negli anni Sessanta, quando l'agricoltura era il settore

primario e costituiva oltre il 50 per cento dell'economia nazionale. Oggi, invece, l'agricoltura ha un ruolo marginale e vi è un numero esiguo di imprese (250.000 circa), alle quali dobbiamo consentire di svolgere la loro attività. Ci muoveremmo in modo molto goffo e certamente otterremmo scarsi risultati se varassimo un provvedimento con la mentalità degli anni Sessanta, seguito da altri provvedimenti che invece sono proiettati nell'ottica del mercato globale.

Non posso chiedere il trasferimento del disegno di legge in sede referente, ma sono costretto ad evidenziare almeno questa incongruenza, che peserà a lungo sull'azione di velocizzazione dei processi, perché questa norma rappresenta un elemento di stagnazione. Secondo me, sarebbe stato meglio prevedere un periodo minimo di indivisibilità di 5 anni, oltre il quale si poteva essere liberati dal vincolo quindicennale in presenza di condizioni di ammortamento complessivo.

In conclusione, sono sostanzialmente favorevole all'impostazione generale del disegno di legge che stiamo per approvare, però con quell'annotazione che ho sentito il dovere di fare perché ho vissuto direttamente questa realtà. Noi non siamo tra quei parlamentari che appaiono sulla stampa e in televisione, ma siamo gli attori della politica, perché conosciamo bene le istanze del territorio e perciò dobbiamo rappresentarle nel modo più degno e adeguato, affinché vi sia una comprensione che nasce dalla conoscenza dei fenomeni reali. Vi ho parlato quindi di un fenomeno reale, che rimane sospeso. Spero che all'interno di un altro provvedimento, mi auguro quanto prima, *l'handicap* che ci portiamo dietro con questo provvedimento possa essere corretto. Ecco perché, esprimendo soddisfazione per il provvedimento, che è frutto di grosse mediazioni politiche, resta il dubbio sulla sopravvivenza di concezioni vecchie, superate, che potrebbero anche metterlo in discussione, in serie difficoltà.

Vi chiedo scusa di questo mio sfogo, ed anche di una certa disattenzione; questa nasceva solamente dal riconoscimento dell'opportunità di approvare un provvedimento che andasse a dare almeno una risposta parziale alle esigenze del mondo giovanile in agricoltura.

BUCCI. Signor Presidente, l'agricoltura oggi richiede ai suoi operatori grandi sacrifici, che non hanno eguali in tutte le altre attività produttive che si sviluppano a livello nazionale ma anche internazionale. Oltre ad una grande abnegazione, la struttura concorrenziale dei mercati richiederà ai nuovi operatori anche capacità imprenditoriali per sopravvivere; e ciò qualunque sia il tipo di agricoltura sul quale noi andremo a confrontarci con gli altri paesi: che sia quella della salvaguardia del territorio, che sia quella delle zone montane, che sia quella dell'agricoltura di produzione.

Il fatto di stimolare i giovani a intraprendere questa attività ha trovato il consenso di tutti i Gruppi, perché è una strada assolutamente da percorrere se vogliamo dare prospettive alla nostra agricoltura. Però - ed è questo il punto - noi dobbiamo riflettere sul fatto che i nostri giovani guardano avanti e non indietro; non sono portati ad esaminare i sacrifici che facevano i loro genitori ma vogliono realizzare un'attività produttiva

che dia loro un reddito e una dignità di operatori. In questo senso penso che dobbiamo chiederci se gli stanziamenti previsti nel disegno di legge sono adeguati a realizzare l'obiettivo che il provvedimento si pone. È ovvio che si tratta di stimare quanti saranno i giovani che dovranno inserirsi in questi piani, però per la mia esperienza posso affermare che gli stanziamenti non paiono adeguati all'obiettivo fissato. In una realtà in cui le risorse sono limitate bisogna adeguare diverse cose. Pur dando il nostro consenso a questo disegno di legge, vorrei stimolare il Sottosegretario a riflettere se le risorse previste nel piano sono idonee a realizzare quell'agricoltura che noi tutti auspichiamo, perché possa veramente dare ai giovani nuove possibilità. Dobbiamo puntare ad un'agricoltura di avanguardia, un'agricoltura moderna, capace anche nei prossimi anni di reggere la sfida dei mercati. Sono previsti investimenti per la formazione, sono previsti interventi per le dimensioni delle aziende agricole. In questo contesto, che ci trova assolutamente convergenti con tutte le altre componenti politiche della Commissione, l'unica perplessità è che gli stanziamenti stimati possano essere inadeguati agli obiettivi che con questo disegno di legge ci prefiggiamo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusura la discussione generale.

Colleghi, prima di dare la parola al relatore e al sottosegretario Fusillo per le repliche, propongo una riformulazione dell'ordine del giorno n.1, che incide in modo meramente formale sul primo periodo del dispositivo e su parte del dispositivo. Il testo riformulato è il seguente:

«La 9^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione congiunta dei disegni di legge nn. 849, 1549, 2065, 2924, 3573 e 3618 in materia di valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura,

premesso che:

la formazione professionale e l'informazione rivestono nel settore specifico dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura grande e primaria rilevanza;

constatato che il disegno di legge in esame contempla uno stanziamento relativamente importante per il 1999 e per l'anno 2000 per valorizzare l'imprenditoria giovanile in agricoltura;

impegna il Governo:

a promuovere, d'intesa con le regioni e attraverso le università nelle specifiche facoltà, gli istituti professionali per l'agricoltura e gli istituti tecnici agrari e gli enti locali, corsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani;

a prevedere iniziative affinché l'informazione specifica, capillare e mirata ponga in grado i giovani di sfruttare appieno le agevolazioni previste dalla presente legge, dalle iniziative regionali e dagli interventi dell'Unione europea».

BETTAMIO. Sono d'accordo, signor Presidente.

BEDIN. Signor Presidente, invece io ho qualche perplessità. Secondo me, al primo punto del dispositivo, non è corretto usare l'espressione: «d'intesa con le regioni». Ritengo infatti che il termine «intesa» non corrisponda agli effettivi poteri delle regioni, dal momento che la formazione professionale è materia di competenza regionale. Sarebbe allora più opportuno usare l'espressione: «tramite le regioni».

PRESIDENTE. Resta comunque un problema linguistico, perché con l'espressione da lei suggerita sembra che si attribuisca alle regioni un ruolo strumentale.

BEDIN. Se usiamo il verbo «promuovere», dal momento che dobbiamo svolgere una funzione di stimolo, dobbiamo fare in modo che almeno le competenze gestionali restino in capo alle regioni.

PRESIDENTE. Se modifichiamo la prima parte del dispositivo in questo modo, però, si determina un'equiparazione – che a me sembra inaccettabile – tra il ruolo delle regioni, per i poteri che hanno nel campo della formazione professionale, e quello delle università e degli enti locali.

CORTIANA, *relatore alla Commissione*. La preoccupazione è quella di rispettare il dettato costituzionale, che prevede un'autonomia delle regioni a pari dignità con gli altri organi dello Stato.

RECCIA. Signor Presidente, propongo di inserire l'espressione: «attraverso il coinvolgimento».

PRESIDENTE. Considerando le osservazioni dei colleghi e accogliendo i loro suggerimenti, propongo di riformulare ulteriormente la prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno n. 1, sostituendo le parole: «d'intesa con le regioni e attraverso le università nelle specifiche facoltà, gli istituti professionali per l'agricoltura e gli istituti tecnici agrari e gli enti locali» con le altre: «tramite le regioni e attraverso il coinvolgimento delle università nelle specifiche facoltà, degli istituti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari e degli enti locali».

BETTAMIO. Signor Presidente, accetto tutta la riformulazione da lei proposta.

CORTIANA, *relatore alla Commissione*. Innanzitutto, vorrei ringraziare tutti i colleghi perché hanno colto appieno la necessità di approvare tempestivamente un provvedimento che, una volta pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, diventerà un importante punto di riferimento in materia.

Le osservazioni svolte dai senatori Reccia e Bucci sono assolutamente condivisibili. Devo dire che effettivamente può risultare eccessiva

una durata del vincolo di indivisibilità per tre lustri, anche perché ciò potrebbe impedire di sfruttare quelle opportunità sul piano dell'impresa che la legge offre. Comunque, ritengo che su questo punto potremo tornare successivamente, magari in occasione dell'esame di provvedimenti che non riguardano solo l'imprenditoria giovanile, ma che affrontano il tema dell'indivisibilità di tutti i terreni appartenenti ad imprenditori anche con più di 40 anni di età. Penso che la Commissione, e il Parlamento più in generale, debbano assumere l'impegno di approfondire questo argomento.

La stessa osservazione deve essere svolta a proposito della richiesta di un aumento delle risorse finanziarie. Non so come il Governo si esprimerà al riguardo. Forse sarà già possibile intervenire in occasione dell'esame del provvedimento collegato alla legge finanziaria, oppure in merito il Governo potrà rassicurarci in altri termini. Certamente, dobbiamo assumerci un impegno anche su tale questione. Del resto, per la prima volta abbiamo un quadro di riferimento legislativo che offre alcune possibilità; successivamente vedremo quante risorse finanziarie saranno effettivamente necessarie per la sua attuazione.

A mio avviso, l'aspetto importante che è emerso dagli interventi in discussione generale è la conferma che con questo provvedimento non si intende soltanto incentivare un ricambio generazionale ed un possibile incremento di occupazione nel settore dell'agricoltura, ma si offre anche l'opportunità di un salto di qualità sul piano professionale a coloro che diventano imprenditori affinché possano essere sempre più competitivi nella filiera produttiva, garantendo sgravi consistenti oltre a servizi ed informazione. Ritengo che questo sia un segnale importante, che tra l'altro ci era stato richiesto dal mondo dei giovani imprenditori.

Mi auguro che, grazie all'osservatorio, si concentri l'attenzione sui problemi del settore primario e si provveda a modificare in modo adeguato la legge finanziaria, non rinviando la soluzione ad altri provvedimenti.

Vorrei poi ricordare che il tratto essenziale del disegno di legge al nostro esame, come è stato rilevato in molti interventi, è la rinuncia alla logica dell'assistenzialismo.

L'ordine del giorno n. 1, nel testo riformulato, è più che mai condivisibile perché sottolinea la necessità di promuovere corsi di formazione professionale e di garantire un'informazione capillare sulle opportunità offerte dalla legge. Ritengo che su entrambi gli aspetti possiamo aspettarci un intervento tempestivo da parte del Governo, che spero possa assumere l'impegno di relazionarci in tempi brevi sulle iniziative che saranno avviate. Certamente, l'istituzione dei corsi di formazione è demandata alla potestà regionale, quindi al riguardo possiamo svolgere soltanto una funzione di stimolo: sarà necessario attendere del tempo ma mi auguro che da parte delle regioni vi sia la disponibilità a sollecitare università, istituti tecnici e professionali per mettere in campo un adeguato pacchetto formativo.

Auspico però che, per quanto riguarda il secondo punto del dispositivo, il Governo formuli una proposta tempestiva e articolata in ordine alle

materie di sua competenza per la promozione di un'adeguata campagna d'informazione capillare ed impieghi a tal fine tutti gli strumenti a sua disposizione, compreso quello della radiotelevisione pubblica, affinché i giovani imprenditori già presenti nel mondo agricolo e coloro che stanno per entrarvi possano venire a conoscenza di tutte le opportunità offerte dalla presente legge, dalle iniziative regionali e dagli interventi dell'Unione europea.

FUSILLO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Signor Presidente, devo ancora una volta sottolineare l'impegno di entrambi i rami del Parlamento e la sensibilità della maggioranza e dell'opposizione nel tentare di ottenere il miglior risultato possibile, alle attuali condizioni, e di approvare al più presto il provvedimento al nostro esame. Con un lavoro sapiente, sono stati esaminati ben sei disegni di legge, di cui cinque di iniziativa parlamentare ed uno presentato dal Governo.

Vorrei ringraziare i colleghi della Commissione agricoltura del Senato, perché ancora una volta hanno privilegiato l'urgenza del provvedimento rispetto alla possibilità – che comunque esiste – di migliorare il testo.

Posso assicurare al collega Reccia (grazie anche alla mia competenza sulla Cassa per la formazione della proprietà contadina, che ha bisogno di essere riformata) che il Governo presterà attenzione alla questione del vincolo di indivisibilità per 15 anni e terrà conto degli stimoli positivi che egli ha espresso in discussione generale.

Ringrazio anche i colleghi Cusimano, Minardo, Bonatesta, Saracco, Bedin, Bucci, e in particolare Bettamio come primo firmatario, anche perché l'ordine del giorno poteva essere un emendamento. Quindi, l'ordine del giorno sta a testimoniare un senso di responsabilità di questa Commissione al fine di varare quanto prima un provvedimento sicuramente importante, sicuramente necessario, che prevede fondi per 29 miliardi per il 1999 e per 40 miliardi dal 2000 in poi.

Il collega Bucci nel suo intervento sottolineava il dubbio se la cifra in questione fosse idonea. Sperimentiamo il provvedimento, collega Bucci; il Governo sarà attento a valutare e a informarvi sull'attuazione del provvedimento e a ricercare insieme la possibilità di rimpinguare le cifre messe a disposizione.

Colgo l'invito del relatore Cortiana che il Governo informi la Commissione sull'attuazione, come è del resto nello spirito dell'ordine del giorno n. 1, che il Governo condivide, come riformulato.

Ringrazio ancora una volta lei, signor Presidente, e tutti i colleghi della Commissione, per l'alto senso di responsabilità dimostrato.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Fusillo per la disponibilità dichiarata a nome del Governo a ritornare, specialmente per quanto riguarda gli aspetti finanziari oltre che il controllo sull'attuazione della legge, su questo provvedimento che è veramente innovativo e di straordinaria importanza per l'agricoltura italiana.

Chiedo al senatore Bettamio se insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1.

BETTAMIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l'ordine del giorno n. 1, a cui appongo la mia firma, comunico che anche i senatori Bedin, Robol, Preda, Piatti, Saracco, Murineddu, Barrile, Mazzuca Poggiolini e Thaler Ausserhofer hanno dichiarato di voler aggiungere la loro firma.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori, nel testo riformulato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 3573, già assunto quale testo base:

Art. 1.

(Principi ed obiettivi)

1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha lo scopo, nel quadro delle normative comunitarie, di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

2. Il primo insediamento di giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali.

È approvato.

Art. 2.

(Primo insediamento dei giovani agricoltori)

1. In sede di attuazione da parte delle regioni delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97, possono accedere prioritariamente agli aiuti per l'insediamento, purchè si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali e la domanda relativa agli aiuti venga presentata dai giovani agricoltori di cui all'articolo 1 della presente legge,

che al momento della presentazione della domanda stessa non abbiano superato i quaranta anni di età:

a) i giovani agricoltori che, come imprenditori agricoli a titolo principale, subentrano nella proprietà, nell'affitto o in altro diritto reale di godimento al precedente titolare dell'azienda, o che intervengono quali contitolari e corresponsabili nella conduzione della stessa, semprechè l'azienda richieda un volume minimo di lavoro uguale ad una unità lavorativa uomo (ULU) ovvero a tante ULU quanti sono i nuovi titolari, e che tale volume sussista al momento dell'insediamento o sia raggiunto entro due anni dall'insediamento, ferma restando la restituzione nel caso di inadempienza. Il periodo di cui alla presente lettera è prorogato di ulteriori due anni qualora l'inadempimento sia imputabile esclusivamente a cause gravi sopravvenute indipendentemente dalla volontà del soggetto e debitamente certificate;

b) i giovani agricoltori che succedono, come imprenditori agricoli a titolo principale, al precedente proprietario dell'azienda e che abbiano proceduto, nei confronti dei coeredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi;

c) le società semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui età non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attività agricola a titolo principale, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 950/97, oppure a tempo parziale, come previsto dall'articolo 10 del suddetto regolamento. Per le società in accomandita semplice le qualifiche di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto possono essere possedute anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;

d) i giovani che si insediano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c), quali agricoltori a tempo parziale e che ricavano almeno il 50 per cento del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche, artigianali, dalla fabbricazione e vendita diretta di prodotti dell'azienda, o da attività di conservazione dello spazio naturale e di manutenzione ambientale quali lavori di arginature, sistemazione idraulico-forestale, difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, ricostruzione di *habitat* per la fauna selvatica, svolte nella loro azienda, purchè il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore, e il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;

e) le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.

2. Sono fatti salvi i maggiori benefici previsti per l'insediamento nelle zone montane.

3. L'assunzione del maso chiuso di cui al decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32, da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto i quaranta anni equivale a tutti gli effetti al primo insediamento previsto dalla presente legge.

È approvato.

Art. 3.

(Aiuti al primo insediamento, determinazione del reddito e formazione)

1. Le regioni accordano prioritariamente gli aiuti di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97 ai giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna o svantaggiate delimitate ai sensi degli articoli 21 e seguenti del medesimo regolamento, nonchè ai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda quando questi abbia aderito al regime di aiuti previsto dal programma di cui al regolamento (CE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.

2. Per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono avere frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed aver partecipato o impegnarsi a partecipare nei ventiquattro mesi successivi alle iniziative formative di cui ai commi 4 e 5. Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che già siano in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di un diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati, nonchè quelli che abbiano maturato una esperienza almeno triennale nella qualifica di coadiuvante o di collaboratore familiare.

3. La determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale, per le finalità di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97, è effettuata secondo il criterio del reddito lordo *standard* (RLS) di cui alla decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni animali, o desunta dalla contabilità aziendale ove richiesto dall'imprenditore.

4. Le regioni disciplinano le modalità di adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dagli articoli 26, 27 e 28 del citato regolamento (CE) n. 950/97, in particolare per quanto concerne i giovani agricoltori.

5. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati o diplomati, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con le regioni, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini e collegi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori. Per le finalità di cui al presente comma

è autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4:

Art. 4.

(Ristrutturazione fondiaria)

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di seguito denominata «Cassa», destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilità con priorità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di:

a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;

b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;

c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

2. Costituiscono motivo di preferenza nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1:

a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva definita, previo assenso della regione interessata, secondo la localizzazione, l'indirizzo culturale, il fatturato aziendale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale;

b) la presentazione di un piano di miglioramento aziendale secondo quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 950/97, a firma di un tecnico agricolo a ciò abilitato dalla legge;

c) la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione.

3. La Cassa può realizzare, altresì, programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento (CEE) n. 2079/92, a favore di giovani agricoltori che non hanno

ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano esercitare attività agricola a titolo principale, a condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento.

4. Le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con la Cassa allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto. La Cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività di tutoraggio e per la prestazione di fidejussioni a favore degli assegnatari.

5. La Cassa partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura di cui al citato regolamento (CEE) n. 2079/92, e favorendo prioritariamente le richieste di acquisto di terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte di rilevatori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola al familiare aderente al regime medesimo.

6. Il vincolo di indivisibilità del fondo rustico su cui si esercita l'impresa familiare, di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, può essere revocato, trascorsi almeno quindici anni dall'iscrizione, con provvedimento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'organo regionale corrispondente, su domanda di un partecipante all'impresa stessa che non ha ancora compiuto i quaranta anni, qualora le porzioni divise abbiano caratteristiche tali da realizzare imprese efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, comunque nel rispetto della minima unità colturale di cui all'articolo 846 del codice civile.

RECCIA. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi:

Art. 5.

(Sviluppo aziendale)

1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97, riservano ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso dei requisiti previsti nel suddetto regolamento, ed alle società aventi i requisiti di cui alla lettera c)

del comma 1 dell'articolo 2, una quota delle provvidenze da destinare alla realizzazione di piani di miglioramento. Analoga riserva può essere costituita nella concessione degli aiuti previsti dagli altri regolamenti strutturali e dalle misure di accompagnamento, cofinanziati dall'Unione europea.

2. I giovani agricoltori, anche se non ancora in possesso della qualifica professionale di cui al citato regolamento (CE) n. 950/97, possono presentare domanda di piano di miglioramento e riceverne l'approvazione previo impegno condizionato alla concessione dell'agevolazione. La necessaria qualifica professionale deve essere acquisita entro i due anni successivi all'assunzione del predetto impegno condizionato.

È approvato.

Art. 6.

(Quote di produzione)

1. In sede di applicazione nazionale dei regimi di limitazione produttiva in agricoltura stabiliti dall'Unione europea, è costituita per ciascuno di essi, compatibilmente con la relativa normativa comunitaria e nell'ambito della disciplina della quota a livello nazionale, una riserva ricavata dalla trattenuta di una percentuale sulla cessione di quote, ove possibile annualmente alimentata e redistribuita, per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, con priorità a favore di coloro che si insediano nelle zone montane.

2. La riserva di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura proporzionale ai quantitativi di produzione allocati nella campagna precedente presso ciascuna di esse.

3. Le regioni provvedono contestualmente alla messa in disponibilità dei quantitativi produttivi e all'attribuzione di essi ai giovani agricoltori, comunque non oltre l'avvio della successiva campagna di produzione, sulla base dei criteri oggettivi di priorità individuati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali.

È approvato.

Art. 7.

(Gestione sostenibile delle risorse territoriali)

1. Le regioni, nell'ambito delle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria con obiettivi di riqualificazione nella gestione sostenibile delle risorse territoriali, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1998, e n. 2085/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, destinano con priorità i fondi in favore di imprese condotte da gio-

vani agricoltori in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97.

È approvato.

Art. 8.

(Osservatorio per l'imprenditorialità)

1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialità giovanile in agricoltura e per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.

È approvato.

Art. 9.

(Servizi di sostituzione)

1. Le regioni possono provvedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 del citato regolamento (CE) n. 950/97, al riconoscimento e alla erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte dei giovani agricoltori associati e l'assistenza ai minori di età inferiore agli otto anni.

2. I servizi di sostituzione possono occupare, oltre all'agente a tempo pieno di cui al comma 2 del citato articolo 15 del regolamento (CE) n. 950/97, giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, anche con contratto di lavoro a tempo parziale.

3. Le società aventi i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge sono riconosciute associazioni di agricoltori ai sensi degli articoli 14 e 15 del citato regolamento (CE) 950/97.

È approvato.

Art. 10.

(Garanzia fideiussoria)

1. Alle aziende agricole condotte da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni non in grado di garantire, anche ai fini di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, il finanziamento agevolato destinato al miglioramento delle stesse, è concessa la possibilità, in via prioritaria sul 20 per cento delle disponibilità della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di accedere alla garanzia fideiussoria della suddetta sezione speciale di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 11SD settembre 1993, n. 385.

2. La parte di finanziamento non coperta dalle fideiussioni potrà fruire della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa che ne regola l'attività.

È approvato.

Art. 11.

(Consorti di garanzia)

1. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

È approvato.

Art. 12.

(Campagne di informazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale e i rappresentanti degli ordini e collegi professionali del settore agricolo, provvede ad attuare mirate campagne di informazione per pubblicizzare in maniera idonea le disposizioni della presente legge.

2. Le campagne di informazione devono avere contenuti e argomenti idonei ad accrescere la diffusione dei temi a carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese, a ridare prestigio e valore alla cultura agri-

cola e ad accrescere l'interesse dei giovani verso il settore primario, le sue professioni e i lavori agricoli in genere.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.

È approvato.

Art. 13.

(Ristrutturazione dei fabbricati rurali)

1. Le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente ai fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, si applicano anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2000. Al relativo onere, pari complessivamente a lire 90 miliardi nel periodo 2001-2010, si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della presente legge.

È approvato.

Art. 14.

(Disposizioni fiscali)

1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:

a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;

b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a decorrere dal 1999 a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma si obbligino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.

3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 di-

cembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purchè la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche per i terreni il cui contratto di affitto, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sia rinnovato alla scadenza, per un periodo non inferiore a cinque anni, agli stessi soggetti di cui al medesimo comma 3.

5. Dal 1° gennaio 1999, i giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97, qualora acquistino o permutino terreni, sono assoggettati all'imposta di registro nella misura del 75 per cento di quella prevista dalla tariffa, parte prima, articolo 1, nota I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 16,2 miliardi di lire annue a decorrere dal 1999.

6. Il Governo è autorizzato, con proprio regolamento, adottato su proposta dei Ministri per le politiche agricole e delle finanze, a disciplinare le modalità di concessione ai giovani agricoltori di cui alla presente legge degli aiuti all'introduzione della contabilità previsti dall'articolo 13 del citato regolamento (CE) n. 950/97. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 2 miliardi di lire per il 1999 e di 3 miliardi di lire a decorrere dal 2000.

È approvato.

Art. 15.

(Accordi in materia di contratti agrari)

1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

2. I benefici di cui al comma 1 sono revocati qualora sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione dei terreni affittati all'attività agricola da parte dell'interessato all'agevolazione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono determinati complessivamente in lire 28,960 miliardi per l'anno 1999 e in lire 40,2 miliardi a decorrere dall'anno 2000, di cui:

a) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 3;

b) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per il funzionamento dell'Osservatorio per l'imprenditorialità di cui all'articolo 8;

c) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle campagne di informazione di cui all'articolo 12;

d) lire 9 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2010 per l'attuazione dell'articolo 13;

e) lire 7,5 miliardi a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 14;

f) lire 260 milioni per il 1999 e lire 1,5 miliardi a decorrere dal 2000 per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo 14;

g) lire 16,2 miliardi a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 14;

h) lire 2 miliardi per il 1999 e lire 3 miliardi a decorrere dal 2000 come limite massimo di spesa per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 6 dell'articolo 14.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

BUCCI. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BEDIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Popolare Italiano dichiara il voto favorevole al provvedimento.

Anche in questa occasione si dimostra che i tempi della politica non sono mai casuali. Oggi ci troviamo ad approvare in via definitiva questo disegno di legge alla vigilia, qui in Senato, della sessione di bilancio. Il fatto non è casuale, perché siamo all'inizio di una sessione nella quale approfondiremo tutti gli aspetti di riduzione delle spese, di investimento e di costruzione di una nuova politica in senso generale dal punto di vista economico. Quindi, questo disegno di legge assume anche il significato di un accompagnamento del modo con cui il Governo e il Parlamento intendono già oggi l'agricoltura e ci auguriamo che anche gli stanziamenti previsti nella legge finanziaria restino quelli indicati e possano essere aumentati.

Ma è soprattutto il contenuto di questo disegno di legge che ci dà il senso della novità. Mi pare che il dibattito non abbia sufficientemente evidenziato il comma 1 dell'articolo 1, che non solo definisce il contenuto di questo disegno di legge, ma ne dà una qualificazione fondamentale, specificando che le disposizioni in esso contenute «costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica» e non solo quindi dell'agricoltura. In effetti, questo è il senso del provvedimento, che non tratta più l'agricoltura – lo ha ricordato opportunamente il relatore – come un settore da assistere e da proteggere, ma affronta le questioni dal punto di vista tipicamente imprenditoriale, intervenendo con una serie di strumenti di tipo aziendale, fiscale, organizzativo che sono tipici dell'impresa e che costituiscono, anche da questo punto di vista, una parte del nuovo cammino che il Parlamento nel suo insieme, il Governo e – mi sia consentito – anche la maggioranza che questo Governo sostiene, hanno iniziato con questa legislatura e intendono portare avanti.

Solo brevi accenni ad altri aspetti positivi che sono stati richiamati nel corso della discussione e che per ovvie ragioni non ripeterò, riconoscendomi in molte delle considerazioni espresse.

Innanzitutto, questo disegno di legge è un richiamo esplicito all'attuazione del Regolamento n. 950 del 1997 dell'Unione europea. Siamo non solo in tempo utile per il recepimento di questo regolamento, ma fra i primi dell'Unione europea a legiferare partendo da questo regolamento. Inoltre, mi sembra non sia casuale in politica che, nel giorno in cui il Senato licenzia la legge comunitaria, il Parlamento italiano, fra i primi in tutta l'Unione europea, approvi una legge che recepisce un importante regolamento comunitario.

In secondo luogo, vorrei sottolineare che le regioni sono le grandi protagoniste degli interventi previsti nel testo, dal momento che l'agricoltura è materia di competenza regionale, anche se riceveranno dallo Stato gli strumenti finanziari ed il coordinamento previsti. Questo è un altro elemento positivo.

Il terzo aspetto importante è che la parola «agricoltore» in questo provvedimento – ma il Partito Popolare aveva già sottolineato questa novità nel corso della discussione sul programma del nuovo Governo in relazione al settore agricolo – non definisce più una qualifica specifica, ma

un sistema di impresa, un sistema di vita. Del resto, anche il regolamento comunitario parla di insediamenti e di permanenza dei giovani nell'agricoltura non facendo riferimento solo a un tipo di lavoro, ma alle condizioni e al sistema di vita generali in agricoltura. Proprio perché non è solo una condizione di lavoro ma anche una condizione di vita, nel testo in esame si incentiva fortemente l'acquisizione del requisito della titolarità con una serie di procedure. Alla titolarità corrisponde non solo il possesso dello strumento di produzione, cioè la terra – che è comunque importante, come è stato ricordato in alcuni interventi –, ma anche e soprattutto la capacità professionale. Proprio per questo motivo, sia il provvedimento sia l'ordine del giorno che abbiamo approvato all'unanimità insistono sul fatto che all'imprenditorialità debba corrispondere non solo il possesso dello strumento di lavoro, ma anche la conoscenza degli strumenti di lavoro. Questa è una innovazione importante, che deve essere confermata anche in altre normative.

Concludo osservando che molto opportunamente il disegno di legge recepisce l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 950 del 1997, che riguarda i servizi sostitutivi in agricoltura. Anche questa è una scelta molto importante dal punto di vista della qualità della vita degli imprenditori agricoli, però ricordo che, in base al regolamento comunitario, sarà necessario che ciascuno degli Stati membri assuma iniziative specifiche per rendere tecnicamente possibili tali servizi sostitutivi. Da questo punto di vista, la normativa al nostro esame è carente; pertanto, mi permetto di suggerire al Governo di monitorare l'applicazione del regolamento dell'Unione europea che ho testé citato e di farsi carico di presentare, in tempi brevi, provvedimenti legislativi urgenti *ad hoc* che abbiano ad oggetto gli aspetti non ancora recepiti in questo disegno di legge.

Anche sulla base dei discorsi fatti durante l'esame della legge comunitaria, chiedo al Governo di effettuare un intervento mirato a tale proposito, senza «annegare» il provvedimento nell'ambito della legge comunitaria 1999. Ritengo che questo sarebbe un atto politico molto rilevante.

PIATTI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, sottolineando che il disegno di legge al nostro esame è il primo tentativo di attuare una politica organica per quanto riguarda il rapporto tra giovani e agricoltura. In precedenza sono state varate normative di sostegno (ad esempio, nel settore lattiero-caseario) per tali categorie di produttori agricoli, ma sempre con interventi frammentari, dispersi in vari comparti. Ritengo che questo sia invece un primo tentativo di creare un quadro legislativo organico in materia e giustamente la Commissione lo ha evidenziato in termini positivi. Naturalmente, si tratta di un tentativo che deve essere sperimentato, ma secondo me è possibile superare anche rapidamente i limiti che sono stati indicati da alcuni senatori.

Condividiamo i contenuti del provvedimento prima evidenziati dal relatore. Ricordiamo in particolare gli aspetti relativi al piano e agli aiuti di primo insediamento, alla ristrutturazione fondiaria (sappiamo benissimo

che questo è un limite che pesa sull'agricoltura italiana; anche il presidente dell'INEA, qui in Commissione, ci ha ricordato come ancora grande sia la frammentazione aziendale in confronto ad altre esperienze europee) e allo sviluppo aziendale, alle quote produttive, alla gestione sostenibile del territorio, ai servizi sostitutivi, alle garanzie fideiussorie ed ai consorzi di garanzia per ristrutturazioni di fabbricati, alle campagne informative – oggi essenziali per la conduzione aziendale – e alle ampie agevolazioni fiscali.

Il disegno di legge che stiamo per approvare, quindi, è assolutamente condivisibile per la sua organicità, ma anche per altri due motivi.

Innanzitutto perché, come ha evidenziato il relatore, non è ispirato da logiche assistenziali, ed era facile cadere in questo errore. Tutte le norme incentivano modalità innovative di produzione: sono previste agevolazioni, ma si sollecitano i giovani agricoltori ad innovare e a produrre. Questo è sicuramente un elemento positivo. Inoltre, si incentivano le regioni a disporre di risorse autonome e questo probabilmente potrà consentire di integrare le risorse finanziarie, definite insufficienti da alcuni colleghi.

In secondo luogo, voteremo a favore di questo provvedimento perché è collegato ad una moderna politica agricola. Abbiamo ascoltato il nuovo programma presentato dal Ministro e forse ci farebbe sorridere un provvedimento settoriale, sganciato da tutti gli elementi organici che sono stati qui ricordati e che invece devono essere tenuti presenti: più Europa, più impresa, più riforma della pubblica amministrazione, politiche della qualità. Un provvedimento per i giovani sganciato da questa politica non lascerebbe speranze.

Credo invece che il disegno di legge al nostro esame possa tradurre le speranze in realtà se è inteso come parte organica di una moderna politica per l'agricoltura. La volontà di tutta la Commissione va sicuramente in questa direzione e per questa ragione diamo il nostro voto favorevole.

MINARDO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Unione Democratica per la Repubblica (UDR) su questo provvedimento perché tende a promuovere e a valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore dell'agricoltura.

Esprimo due osservazioni. Innanzitutto, le perplessità del collega Reccia sull'articolo 4, comma 6, secondo me non sono condivisibili, perché la durata del vincolo di indivisibilità è stata comunque dimezzata rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente. La norma che risale al 1971 prevedeva un vincolo trentennale; questo scadrebbe quindi nel 2001 e perciò con l'articolo 4 si è voluto facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo dell'agricoltura, facendo in modo che essi non si trovino davanti ad aziende indivisibili. Quindi, le aziende che vengono messe in vendita significa che non erano disponibili alla divisibilità. A mio parere è una norma giusta, può andare bene così.

Condivido invece le perplessità del collega Bucci, in relazione alle risorse finanziarie. Anche a mio parere, il Governo si deve far carico di

trovare altre disponibilità, perché sono convinto che questa legge verrà molto utilizzata dai nostri giovani che tentano di inserirsi nel settore dell'agricoltura.

Condivido nel complesso il contenuto del provvedimento e per questo ribadisco il voto favorevole dell'UDR.

CUSIMANO. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale dichiara di votare a favore di questo provvedimento. Le argomentazioni sono state sviluppate abbondantemente dal nostro Gruppo sia attraverso l'intervento del sottoscritto che dei senatori Bonatesta e Reccia, quindi crediamo di aver illustrato obiettivamente ed esaurientemente la nostra posizione. Vorrei però affermare con molta chiarezza che questo provvedimento non risolve il problema dei giovani in agricoltura. È un provvedimento da accettare e votare perché individua gli obiettivi che devono essere raggiunti e intravede la strada da seguire, che è quella di avvicinare i giovani all'agricoltura. È noto, anche attraverso le indagini che sono state portate avanti, che i giovani in agricoltura non esistono, hanno abbandonato la campagna, se ne vanno, per le motivazioni che abbiano abbondantemente esposto. I giovani in effetti hanno una situazione economica drammatica, perché l'agricoltura oggi non dà un reddito tale da garantire la sussistenza di una famiglia e quindi abbandonano la terra perché ovviamente il lavoro è gravoso, abbandonano la montagna e questo è di una gravità eccezionale.

Si è parlato abbondantemente di cercare di invitare i giovani a restare in campagna, perché tra l'altro salvaguardano il territorio. È noto che lo Stato spende ogni anno migliaia di miliardi per tutelare il territorio; basterebbe incentivare la presenza nelle campagne degli agricoltori, soprattutto dei giovani agricoltori, per risolvere il problema almeno in parte.

Un altro argomento è stato ampiamente sottolineato. Non si possono fare «i matrimoni con i fichi secchi»: abbiamo intravisto la possibilità di risolvere il problema dell'imprenditoria giovanile, ma evidentemente con uno stanziamento di meno di 70 miliardi per gli anni 1999 e 2000 non si può pensare di risolvere il problema e di incentivare la presenza dei giovani in agricoltura. Ecco perché ci auguriamo che in sede di esame della legge finanziaria si possa prevedere un aumento degli stanziamenti, per mettere in condizioni lo stesso Ministero di rispondere positivamente alle istanze che verranno dal mondo giovanile.

Per questi motivi dichiariamo che il nostro Gruppo non sarà più assolutamente disponibile ad approvare in sede deliberante disegni di legge in mancanza delle condizioni indispensabili per i necessari perfezionamenti normativi e di stanziamenti tali da consentire veramente il rilancio del settore preso in esame; altrimenti si tratterà sempre di pannicelli caldi e noi non intendiamo assolutamente accettare una logica del genere.

Ribadisco che Alleanza Nazionale voterà a favore di questo disegno di legge, sottolineando nuovamente i limiti che abbiamo illustrato.

BUCCI. Signor Presidente, la problematica della nostra agricoltura è seria. Noi diamo il pieno assenso, il pieno supporto a questo disegno di legge, soprattutto per le intenzioni espresse nel disegno stesso.

Il problema del finanziamento non è secondario, soprattutto quando si pensa che in questo disegno di legge si prevede una spesa di un miliardo per l'attuazione della campagna di informazione. Sarebbe un grave errore propagandare le possibilità per i giovani di intraprendere una attività avanzata e moderna e poi trovarsi senza gli strumenti finanziari per la sua attuazione. È un fatto estremamente delicato. Noi non dobbiamo dimenticare che ai giovani che decidono di intraprendere questa attività in agricoltura si chiedono molti più sacrifici che non in altri comparti. Questi sacrifici devono essere non solo considerati, ma dobbiamo dare a questi giovani il massimo supporto per realizzare quel cambiamento che tutti quanti auspichiamo.

Forza Italia dà il suo pieno sostegno, però saremo attenti alle varie fasi dell'applicazione del disegno di legge, per quanto riguarda una vera svolta, per quanto riguarda la realizzazione di lavoro e di prospettive, perché parliamo di giovani e i giovani accettino determinati percorsi solamente se ci sono prospettive per il medio-lungo periodo. Sta a noi trovare i mezzi – come ha detto il relatore – eventualmente integrando le risorse finanziarie nella legge finanziaria, perché questo progetto ambizioso abbia un risultato soddisfacente per i nostri giovani.

Su questa base dichiaro, a nome del Gruppo Forza Italia, il voto favorevole.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i colleghi della Commissione per l'apporto dato all'approvazione di questo provvedimento. Metto ai voti il disegno di legge n. 3573 nel suo complesso.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 849, 1549, 2065, 2924 e 3618 restano assorbiti.

I lavori terminano alle ore 16,10.